

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2018**  
**439/2018/R/EEL**

**DISPOSIZIONI PER L'ULTERIORE RIDUZIONE DEL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DELL'IMPIANTO ESSENZIALE BRINDISI SUD DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 7 riunione del 7 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 799/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 799/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 928/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 928/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2018, 319/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 319/2018/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 10 novembre 2017, prot. Autorità 36931 del 13 novembre 2017 (di seguito: comunicazione 13 novembre 2017);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione) del 6 agosto 2018, prot. Autorità 23462 del 6 agosto 2018 (di seguito: comunicazione 6 agosto 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111 (nel prosieguo, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111) stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
  - la categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base alla lettera b) di quest’ultimo comma, tra l’altro, l’utente medesimo, con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- con la deliberazione 799/2017/R/eel, l’Autorità:
  - ha approvato, con efficacia limitata all’anno 2018, le proposte e le istanze (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30) presentate all’Autorità in merito ai parametri per la determinazione del costo variabile riconosciuto degli impianti essenziali per l’anno 2018, ivi incluso l’impianto Brindisi Sud;
  - ha, tra l’altro, riconosciuto agli utenti del dispacciamento interessati la facoltà di presentare istanze a Terna *ex* comma 64.30, lettera b), per la modifica dei valori

dei parametri che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, anche oltre i termini allora vigenti;

- con la deliberazione 928/2017/R/eel, l’Autorità ha ammesso l’impianto essenziale Brindisi Sud al regime di reintegrazione dei costi per l’anno 2018, a seguito di apposita istanza avanzata dal relativo utente del dispacciamento;
- con la deliberazione 319/2018/R/eel, l’Autorità ha accolto l’istanza di riduzione del costo variabile riconosciuto avanzata da Enel Produzione con riferimento alle unità di produzione dell’impianto Brindisi Sud; detta istanza teneva conto dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria ad apportare modifiche ai processi operativi, in modo da migliorarne l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale, rispettando, nel contempo, le prescrizioni dalla stessa disposte in data 28 settembre 2017 con riferimento all’impianto citato;
- dalla comunicazione 6 agosto 2018 emerge che:
  - lo scorso 1 agosto è stato notificato, a Enel Produzione, il provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria ha revocato integralmente il sequestro preventivo disposto nel mese di settembre 2017 in relazione all’impianto Brindisi Sud;
  - come conseguenza di detto provvedimento sono venute meno le prescrizioni connesse al menzionato sequestro e, a seguito dei necessari adeguamenti e verifiche tecnico-gestionali, Enel Produzione, a decorrere dal 3 agosto scorso, ha applicato le ordinarie procedure di gestione già applicate prima del sequestro medesimo;
  - alla luce di quanto descritto ai precedenti punti, Enel Produzione, in qualità di utente del dispacciamento dell’impianto Brindisi Sud e ai sensi del combinato disposto del comma 77.34, lettera j), e del comma 64.30, lettera b), ha richiesto di modificare, in ulteriore riduzione rispetto a quanto approvato con la deliberazione 319/2018/R/eel, i valori di uno dei parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto (di seguito: valori standard) delle unità di produzione dell’impianto Brindisi Sud, applicando i medesimi valori che, ai sensi del comma 64.29, Terna aveva proposto con la comunicazione 13 novembre 2017 (di seguito: istanza di ulteriore riduzione del costo variabile riconosciuto).

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno accogliere l’istanza di ulteriore riduzione del costo variabile riconosciuto, stabilendo che i valori standard approvati con il presente provvedimento abbiano efficacia a decorrere:
  - dal giorno 3 agosto 2018, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
  - dal primo giorno – successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;

- il suddetto aggiornamento abbia carattere di urgenza, in quanto il tempestivo allineamento tra i costi variabili dell'impianto e i parametri che determinano il prezzo con cui l'energia elettrica dal medesimo prodotta viene offerta nei mercati contribuisce a garantire l'esito efficiente degli stessi

### **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ulteriore riduzione del costo variabile riconosciuto avanzata da Enel Produzione con riferimento alle unità di produzione dell'impianto Brindisi Sud;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna e ad Enel Produzione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 agosto 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*